



COMUNE DI TRENTO

Servizio Edilizia privata e SUAP

via Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884578 | fax 0461 884878
servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it

Fasc. 6.3.3/2019/25

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

@A tutti i tecnici del Servizio Edilizia Privata e SUAP

@A tutti gli amministrativi dell'Ufficio SUAP e attività amministrativa per l'edilizia – solo per la parte di attività produttive

Oggetto: Indicazione operativa – disposizioni in tema di “servizi igienici all'interno delle attività di acconciatore ed estetista”.

La presente indicazione operativa si rende necessaria al fine di chiarire alcuni aspetti in ordine alle caratteristiche dei servizi igienici presenti all'interno delle attività di acconciatore ed estetista, con riferimento a due ordini di problemi:

- 1) l'accessibilità dei servizi igienici;
- 2) l'obbligo di messa a disposizione dei servizi igienici a favore della clientela.

Per quanto concerne la questione inerente all'accessibilità dei servizi igienici, l'articolo 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato dal comune di Trento, stabilisce che “Nei casi di apertura di nuove attività, e nei casi di estensione o ampliamento, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso [...], i locali devono essere accessibili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche”.

La presenza dei bagni per disabili nei locali aperti al pubblico è disciplinata, in primo luogo, dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, adottato in attuazione della L. n. 13 del 1989.

In via generale, il decreto ministeriale individua tre diversi livelli di qualità dei locali, in relazione all'obiettivo perseguito, afferente all'eliminazione o riduzione dell'impatto delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruibilità degli spazi interni agli edifici ai soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Il primo livello è costituito dall'ACCESSIBILITA', consistente nella possibilità, per i soggetti considerati, di *“raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”* (art. 2, comma 1 lettera 'g') con conseguente possibilità di *“totale fruizione nell'immediato”* (art. 3 comma 1).

Il secondo livello è quello della VISITABILITA', caratterizzato dalla possibilità, per i soggetti tutelati, di accedere *“agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”* (art. 2, comma 1, lettera h); si tratta dunque di *“un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale”* (art. 3 comma 1).

**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



L'ultimo livello è dato dall'ADATTABILITA', definita come: *"possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale"* (art. 2 comma 1 lettera i), e che rappresenta *"un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita"*.

Il medesimo art. 3 del D.M. n. 236 del 1989, al punto 3.4. pone il principio per cui: *"Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere "visitabile"; contestualmente, la norma stabilisce tuttavia che devono essere "fatte salve le seguenti precisazioni: ... e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta ..."*.

In virtù delle suddette disposizioni, per le attività aperte al pubblico (lettera e), nelle quali rientra l'attività di acconciatore, deve essere garantita la VISITABILITA', da intendersi anche qui come possibilità di accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.

Tuttavia, ove queste attività vengano svolte in locali di superficie netta inferiore a 250 mq, al fine di garantire la visitabilità è sufficiente che siano accessibili i soli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con l'attività svolta.

In tal caso l'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- **gli spazi esterni:** il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; si tratta, quindi di garantire un percorso esterno accessibile con la viabilità pubblica, che consenta l'accessibilità agli spazi di relazione;
- **le parti comuni** (ove esistenti).

Risulta pertanto evidente che ove l'attività venga svolta in locali di superficie netta inferiore a 250 mq, sia derogata la necessità della presenza di un bagno accessibile per i disabili.

Si ritiene, pertanto, che l'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista debba essere interpretato alla luce delle suesposte norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. **Non risulta conseguentemente corretto prescrivere - nel caso di specie per una nuova attività - la necessità di adeguare il servizio igienico per renderlo accessibile, ove l'attività sia svolta in locali di superficie netta inferiore a 250 mq.**

Per quanto concerne infine l'obbligo di messa a disposizione dei servizi igienici a favore della clientela, si rimanda al parere rilasciato dal Servizio artigianato e



commercio sub prot. n. S065/2023/13.3-2023-2/SM (ns. prot. n. 168746/2023), in base al quale non si rinviene alcuna norma che - esplicitamente - imponga all'esercente le attività di acconciatore e di estetista, di mettere a disposizione (anche) dell'utenza i servizi igienici.

Il Decreto del presidente della provincia 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg, nell'individuare i requisiti dei "locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista", all'art. 3, comma 2, richiede che i locali siano *"dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere"*.

Il regolamento provinciale quindi, pur prescrivendo la necessaria presenza di "almeno un servizio igienico", tuttavia non ne riferisce l'uso (anche) agli utenti del servizio: l'obbligatorietà dalla dicitura "asciugamani a perdere" si ritiene non dirimente, potendo essa integrare una prescrizione di carattere igienico-sanitario rivolta al solo personale interno.

In conclusione **non sarà possibile imporre all'esercente le attività di acconciatore e di estetista di rendere disponibile il servizio igienico alla propria clientela.**

Visto

Il Capoufficio

geom. Manuel Vescovi

Visto

La Capoufficio

dott.ssa Virna Tomio

LA DIRIGENTE

arch. Elisabetta Miorelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)